



Galeno S.r.l.
Poliambulatorio Specialistico
P.IVA/C.F./CCIAA BS Reg.Imp. 02207850989
REA CCIAA BS 430453
Via Badia, 85 - 25024 Leno - (BS)
www.poliambulatoriogaleno.it



Prct. 952/C14

Leno, 07/03/2017

Spett.le ISTITUTO
COMPRESIVO STATALE DI
REMEDELLO

CONTRATTO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Come da Vostra richiesta con la presente riepiloghiamo le condizioni, anche economiche, per lo svolgimento da parte di GALENO S.R.L di tutte le attività necessarie a garantire la sorveglianza sanitaria della Vostra impresa, come previsto dal **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**.

Le informazioni contenute nella presente proposta non possono essere divulgate a terzi estranei al rapporto.

La presente proposta ha validità trenta giorni dalla data indicata.

In caso di accettazione vorrete renderci copia della presente proposta con tutti gli allegati sottoscritta in originale dal legale rappresentate, anticipandone copia a mezzo PEC.

In caso di accettazione, la presente proposta varrà come contratto.

Il contratto ha forza di legge tra le parti.

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

GALENO s.r.l. è una struttura esterna privata convenzionata con l'imprenditore e costituita in forma di s.r.l. cui viene affidato il compito, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. a) di mettere a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale di Remedello un medico competente in possesso, come richiesto nel D.lgs 81/08 art. 38, di uno o più dei seguenti requisiti:

- Specializzazione in medicina del lavoro medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori;
- Docenza in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- Libera docenza nelle discipline suddette.

GALENO indicherà all'IMPRESA, che nominerà direttamente, il nominativo del medico competente, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà specifiche responsabilità, nonché l'obbligo di rispettare precisi doveri quali:

- La collaborazione nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008);
- La partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
- L'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 1. preassunzione, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 2. periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da Lei indicati;
 3. su richiesta del lavoratore, qualora siano ritenute correlate ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 4. al rientro da infortunio o malattia dopo i sessanta giorni;
 5. in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 6. alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 7. a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- L'impegno a non effettuare visite mediche:
 1. per accertare stati di gravidanza;
 2. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- L'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 1. idoneità;
 2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 3. inidoneità temporanea;
 4. inidoneità permanente
- L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.
- L'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
- L'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
 1. consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
 2. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
 3. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 4. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi.

L'IMPRESA affida e delega a GALENO s.r.l. il compito di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto legislativo 81/2008 ai sensi della seconda parte dell'art. 18, co. 1, lett. g)..

GALENO, in ogni tempo, potrà indicare all'IMPRESA la necessità o l'opportunità di procedere alla nomina di un diverso medico competente in sostituzione di quello incaricato.

GALENO, in caso di necessità o opportunità (ad esempio assenza del medico competente per malattia o altro impedimento, anche non assoluto, di carattere temporaneo), potrà indicare all'IMPRESA l'opportunità di nominare un medico supplente per l'espletamento degli obblighi in carico al medico competente impedito.

2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Servizio di Sorveglianza Sanitaria: ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, GALENO metterà a disposizione dell'IMPRESA un medico competente per svolgere l'attività di Sorveglianza Sanitaria, nello specifico:

- Assunzione Incarico di Medico Competente
- Visita medica annuale con giudizio di idoneità
- Test specifici in relazione alla tipologia di attività svolta e nello specifico:
- Sopralluoghi, stesura del protocollo degli accertamenti, istituzione della cartella clinica individuale, elaborazione statistico epidemiologica, informazione sui rischi per la salute, rapporti con l'organo di vigilanza, l'elaborazione di una relazione annuale, la stesura del Piano Sanitario annuale, l'effettuazione degli accertamenti sanitari specifici in base al Gruppo Omogeneo di appartenenza, la tenuta dell'archivio sanitario aziendale

Per ciascuna mansione svolta dai dipendenti dell'IMPRESA la periodicità della sorveglianza sanitaria verrà stabilita in base a quanto previsto dal protocollo sanitario deciso dal medico competente.

Tutte le attività sopraccitate verranno addebitate e fatturate all'IMPRESA al corrispettivo quantificato al punto 3 "Corrispettivi" o nell'allegata Tabella "Corrispettivi".

Servizio di consulenza: GALENO metterà a disposizione dell'IMPRESA un medico competente per svolgere le attività previste all'articolo 25 e 35 del D.Lgs 81/2008 e nello specifico:

- Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi, provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi;
- Partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno;
- Consulenza in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Le suddette attività verranno preventivamente concordate con l'IMPRESA e documentate con appositi verbali che verranno controfirmati dai responsabili dell'IMPRESA.

Tali attività verranno addebitate e fatturate all'impresa in base tariffa oraria quantificata al punto 3 "Corrispettivi" o nell'allegata tabella.

Piattaforma informatica GALENO: GALENO metterà a disposizione dell'impresa il proprio servizio denominato "Piattaforma Galeno", che consentirà all'IMPRESA, attraverso funzionalità sia informative che dispositive pensate tenendo conto della normale operatività di un imprenditore, di tenere sotto controllo, tramite la rete Internet, la posizione, la gestione e lo stato di ogni dipendente ai fini della sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro, ricevendo ogni tipo di informazione non riservata per legge a determinati soggetti, coperti da segreto professionale, o da vincoli circa la protezione dei dati sanitari (p.es organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie, tra i quali il medico competente). Detto servizio è regolato dalle condizioni generali di utilizzo della piattaforma Galeno, allegate al presente contratto sottoscritte dalle parti (allegato 4). E' fatto divieto assoluto di copiare in qualsiasi modo il servizio, in quanto protetto dalle leggi sul diritto d'autore.

Il servizio "Piattaforma GALENO" verrà addebitato e fatturato all'IMPRESA al corrispettivo quantificato al punto 3 "Corrispettivi" o nell'allegata Tabella "Corrispettivi".

3 - CORRISPETTIVI.

I prezzi dei servizi indicati nell'allegata tabella (allegato 1) sottoscritta dalle parti sono relativi all'intero anno e devono essere considerati per il loro valore complessivo e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I prezzi indicati sono intesi al netto dell'IVA per le prestazioni dove questa deve essere per legge applicata.

Sono escluse tutte le altre attività di consulenza non previste nella presente contratto, che in caso di richiesta da parte dell'IMPRESA a saranno fatturate come da tabella allegata.

I costi non specificati nel presente contratto o nell'allegata tabella verranno comunicati preventivamente all'azienda; saranno in ogni caso dovuti a GALENO i costi derivanti da obblighi di legge sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto, anche se non in questo espressamente previsti.

I costi relativi alla eventuale spedizione tracciabile della documentazione (tramite corriere), saranno a carico dell'IMPRESA. .

4 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Le visite mediche, i relativi accertamenti strumentali ed ogni altra prestazione verranno fatturati alla fine del mese in cui le prestazioni sono state eseguite.

L'IMPRESA provvederà al pagamento della fattura emessa da GALENO mediante ricevuta bancaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di mancato pagamento entro la scadenza stabilita, sarà facoltà di GALENO s.r.l. e del medico competente sospendere ogni servizio a favore dell'IMPRESA sino all'integrale pagamento da parte della stessa di quanto dovuto.

In caso di inadempimento protratto per oltre 30 giorni successivamente alla scadenza del termine di pagamento, sarà facoltà di GALENO s.r.l. considerare risolto il presente contratto per fatto e colpa dell'IMPRESA mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r.. Anche in caso di risoluzione del contratto resta fermo l'obbligo dell'IMPRESA di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a GALENO per le prestazioni effettuate e fatturate, oltre interessi moratori come per legge ex D. L.vo 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Dalla comunicazione di risoluzione la nomina del medico competente dovrà intendersi parimenti revocata e GALENO e il medico competente non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabile per eventuali violazioni, ritardi, omessa effettuazione di visite, mancata predisposizione di documentazione od omessa comunicazione alle autorità competenti, danni a dipendenti dell'IMPRESA o a terzi, sanzioni, multe, eccetera.

Parimenti, in caso di precedente sospensione del servizio per inadempimento dell'IMPRESA, GALENO e il medico competente non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabile per eventuali violazioni, ritardi, omessa effettuazione di visite, mancata predisposizione di documentazione od omessa comunicazione alle autorità competenti, danni a dipendenti dell'IMPRESA o a terzi, sanzioni, multe, eccetera.

5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione.

Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente esistente tra le parti. Ogni modifica del presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta.

In caso di rinnovo, i corrispettivi convenuti saranno annualmente maggiorati della rivalutazione monetaria intervenuta nell'anno precedente secondo l'indice ISTAT FOI.

6 - FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, l'adempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

GALENO S.r.l.
Via Badia, 85 - VENO
P.IVA: 02207850989

GALENO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Nicola Ruggieri

Data 7/13/2017

Per accettazione in ogni Sua parte del presente contratto.

L'IMPRESA COMPENSIVO DI REMEDELLO

Il legale rappresentate, nome e cognome Patrizia Leonati

Firma



Leonati

Per accettazione espressa anche ex art. 1341 e 1342 cod. civ. delle seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

L'IMPRESA COMPENSIVO DI REMEDELLO

Il legale rappresentate, nome e cognome Patrizia Leonati

Firma



Leonati

Allegati:

- 1 - Tabella corrispettivi sottoscritta dalle parti;
- 2 - Scheda informazioni per fatturazione sottoscritta dall'IMPRESA;
- 3 - Condizioni utilizzo piattaforma informatica GALENO;
- 4 - Visura Registro Imprese dell'IMPRESA;
- 5 - Copia documento di identità legale rappresentate IMPRESA.

ALLEGATO n. 1 - SCHEDE CORRISPETTIVI

Prestazione	Importo Unitario
VISITA MEDICA PERIODICA	€ 29,00
VISITA MEDICA PREASSUNTIVA	€ 35,00
ROSOLIA IMMUNOGLOBULINE IGg	€ 20,00
TETAN TEST	€ 30,00
VISITA ERGOFTALMOLOGICA	€ 50,00
ALT	€ 5,00
AST	€ 5,00
HBSAB	€ 20,00
HBSAG	€ 20,00
HCVAB SCREENING	€ 20,00
COMPILAZIONE LIBRETTO SANITARIO	€ 7,00
COMPILAZIONE REG.DATI BIOSTATISTICI	€ 6,00
RIUNIONE ART 35 D.LGS. 81/08	€ 80,00
SOPRALLUOGO SULL'AMBIENTE DI LAVORO	€ 80,00
REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO ALLEGATO 3B	€ 60,00

GALENO S.r.l.
Via Belfiore, 85 - LENO
P.IVA: 022207850989

GALENO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
Nicola Ruggieri


PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

L'IMPRESA COMPENSIVO DI BENEDEDO

Il legale rappresentate, nome e cognome Paolo Leorati

Firma

Paolo Leorati



ALLEGATO n. 2 - SCHEDA FATTURAZIONE

Si prega di allegare le seguenti informazioni ai fini della fatturazione:

Ragione Sociale per esteso:

Indirizzo:

Cap _____ Città _____ Prov (____)

P.IVA _____

Cod. Fiscale _____

Nome e cognome del legale rappresentante _____

Recapito Telefonico _____ / _____

Recapito Fax _____ / _____

Email di riferimento _____

PEC _____

Banca di appoggio _____

Codice IBAN: _____

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il sottoscritto,
in qualità di Legale Rappresentante della società:

Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REMEDELLO
Indirizzo VIA CAPPELLAZZI N.4 REMEDELLO
Partita Iva 94007030177 Codice Fiscale 94007030177
Tel 0309953907 Fax 030 9953689
Lavorazione

nomina come medico competente per la medicina del lavoro per la propria azienda

Medico Specialista in Medicina del Lavoro

Data Nomina 10/04/2017

che assume la responsabilità del seguenti incarichi, secondo la attuale normativa (D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81, Art. 41, Art.25 e integrato con D.Lgs 3 Agosto 2009 n. 106).

Effettua accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro di cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica Effettua accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e la valorizzazione di programmi volontari "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio.

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rilasciarli copia della documentazione sanitaria;

Comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini delle attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

Consegna al datore di lavoro , alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono stati forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Il datore di lavoro ed il medico competente, stabiliscono che le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori vengono custodite:

- Presso lo studio del medico competente
- Presso l'azienda, in un luogo ignifugo protetto da serratura il cui accesso rimane ad uso esclusivo del medico competente o a disposizione di eventuali controlli degli organi istituzionali ad essi preposti (Asl, Inail, Magistratura)

Timbro e firma del medico

Dr. Storelli Maria Antonietta via Badia, 85 - 25024 Leno

Medico Specialista in Medicina del Lavoro II

Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Via Principe Amedeo, 103 - 70122 Bari
Tel. +39 080 624422 - P. IVA 07921160729

Data consenso al trattamento

Timbro e firma del rappresentante legale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dot.ssa Patricia Lorenzini

Timbro e firma del rappresentante legale

